



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza, e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 "Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia" e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia";

VISTO il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V;

VISTI l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento”;

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all’organismo nazionale di accreditamento Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 92/42/CEE a favore della società **TÜV Rheinland Italia S.r.l. con sede legale e unità operativa in Via Enrico Mattei n°3 - 20010 Pogliano Milanese (MI)** del 20 maggio 2019;

ACQUISITA con protocollo Mise n.0279757 del 14 dicembre 2020 l’istanza con la quale l’Organismo **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** rinuncia all’autorizzazione ad operare come organismo notificato con riferimento alla Direttiva 92/42/CEE;

ACQUISITA in data 16 dicembre 2020 con protocollo MiSE n.0283909 la delibera del Comitato settoriale di Accreditamento Organismi Notificati CSA A.R. di Accredia del 15 dicembre 2020 di riduzione dello scopo dell’accreditamento alla società **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** sulla Direttiva 92/42/CEE (Caldaie ad acqua calda);

RISCONTRATO che l’Organismo ha ottemperato a quanto prescritto dalla decisione 768/2008 CE e dal Regolamento (UE) 2016/426 sulla gestione dei certificati emessi in caso di cessazione dell’attività di certificazione,

TENUTO CONTO che TÜV Rheinland Italia S.r.l. ha ceduto i certificati e la sorveglianza degli stessi all’Organismo Kiwa Cermet Italia S.p.a. con sede legale in Via Cadriano n. 23 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO);

DECRETA

Art.1

Alla società **TÜV Rheinland Italia S.r.l.** con sede **legale** e unità operativa in **Via Enrico Mattei n°3 20010 Pogliano Milanese (MI) - partita I.V.A 12184570153** nel seguito denominato “Organismo” è revocata l’autorizzazione ad operare ai sensi della Direttiva 92/42/CEE (Caldaie ad acqua calda).

Art.2

1. Il presente decreto di revoca dell’autorizzazione ad operare, ai sensi della Direttiva 92/42/CEE (Caldaie ad acqua calda), decorre dalla data di notifica del medesimo decreto all’organismo

2. Il presente provvedimento verrà notificato alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*);

Art.3

Il presente decreto ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), sezione "Mercato e Consumatori", menu "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Efficienza caldaie".

Roma

Il Direttore Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Avv. Loredana Gulino

el M